C O M U N E D I O C R E

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 80002850669
P.I. 00212170666

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
e-mail Comune: info@comunediocre.it
e-mail Segreteria:**segreteria@comunediocre.it**

Regolamento Funzionamento

Consiglio comunale

Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/12/2012

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

Art. 2. Prima seduta del consiglio

Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

Art. 5. Costituzione

Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8. Istituzione e composizione

Art. 9. Insediamento

Art. 10. Convocazione

Art. 11. Funzionamento - Decisioni

Art. 12. Partecipazione del Sindaco

Art. 13. Segreteria - Verbalizzazione

Art. 14. Assegnazione affari

Art. 15. Commissioni conoscitive e di inchiesta

Art. 16. Sedute delle commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17. Sede riunioni

Art. 18. Convocazione

Art. 19. Seduta prima convocazione

Art. 20. Seduta seconda convocazione

Art. 21. Ordine del giorno

Art. 22. Deposito atti in Segreteria

Art. 23 Sedute – Adempimenti preliminari

Art. 24. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25. Ordine durante le sedute

Art. 26. Tumulto in aula

Art. 27. Prenotazione per la discussione

Art. 28. Svolgimento interventi

Art. 29. Durata interventi

Art. 30. Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 31. Dichiarazione di voto

Art. 32. Verifica numero legale

Art. 33. Votazione

Art. 34 Verbalizzazione riunioni

Art. 35. Diritti dei consiglieri

Art. 36. Revoca e modifica deliberazioni

TITOLO VI

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 37. Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 38. Interrogazioni

Art. 39. Risposta alle interrogazioni

Art. 40. Interpellanze

Art. 41. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Art. 42. Mozioni

Art. 43. Svolgimento delle mozioni

Art. 44. Emendamenti alle mozioni

Art. 45. Ordini del giorno riguardanti mozioni

Art. 46. Votazione delle mozioni

Art. 47. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

Art. 48. Decadenza dalla carica di consigliere comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267. La composizione numerica del consiglio comunale è disciplinata dal Decreto Legge 27 Febbraio 2012 n. 15.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2.

Prima seduta del consiglio

1. La prima riunione del consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'avviso di convocazione è recapitato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve essere contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

– convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;

– giuramento del Sindaco;

– comunicazione dei componenti della Giunta;

2. Non oltre 3 (tre) mesi dalla prima adunanza (tempo stabilito dallo statuto comunale), il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale il programma del proprio mandato. Su tale documento il Consiglio si pronuncia con votazione

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.

Composizione

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi , dandone comunicazione al Sindaco ed alla Segreteria del Comune . Ai fini del presente regolamento è ammessa la costituzione di un Gruppo formato da un unico Consigliere.

2. In attesa della loro costituzione i Gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5.

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica alla Segreteria comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

4. In attesa della sua nomina il Capogruppo :

a) Per la lista di maggioranza , è individuato nel Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di voti, escluso il Sindaco;

b) Per le altre liste, è individuato nel Consigliere comunale candidato alla carica di Sindaco.

Art. 6.

Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi- gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta della maggioranza dei Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che i convocanti ritengano di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. All'inizio di ogni mandato il Consiglio comunale ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di istituire Commissioni temporanee, con funzioni referenti, istruttorie e redigenti per atti di particolare importanza e di competenza del Consiglio comunale

2. L'eventuale commissione dovrà essere composta da massimo 3 consiglieri comunali scelti con criterio proporzionale in seno al Consiglio.

3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. La commissione dura in carica fino alla definizione del mandato par il quale è stata costituita.

7. La commissione presenta al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al suo esame.

8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art.9

Insediamento

1. La seduta per l'insediamento della commissione deve tenersi entro sette giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. La elezione del Presidente avviene con votazione palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome.

Art. 10

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 12.

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Inoltre la Commissione ha la possibilità di chiedere che alle proprie riunioni intervengano gli Assessori, i Responsabili dei Servizi , il Segretario comunale nonché i rappresentanti di altri enti o Associazioni

Art. 13

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dai restanti componenti.

Art. 14

Assegnazione affari

1. Il Consiglio comunale, nel determinare la costituzione della commissione, assegna le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione parere, dandone formale e successiva comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta dall'assegnazione, salvo i casi per i quali il Consiglio comunale per ragioni di comprovata urgenza può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione nominata per competenza.

Art. 15

Commissioni conoscitive e di inchiesta

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni conoscitive e di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività. A tal fine è necessario che la relativa richiesta sia formulata da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e che essa ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le Commissioni conoscitive e di inchiesta possono esaminare tutti gli atti necessari all'espletamento dell'incarico conferito dal Consiglio comunale, disponendo, nel caso che il Presidente lo ritenga necessario, l'audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei servizi e del Segretario comunale.
4. Le conclusioni raggiunte dalle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, il quale è tenuto ad iscriverle all'Ordine del giorno del Consiglio nei trenta giorni successivi il loro ricevimento

Art 16

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta **è segreta** quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può il Sindaco, per motivi particolari e contingenti e/o per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi in luoghi pubblici.

Art. 18

Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta, ovvero un giorno prima nel caso di seduta del Consiglio comunale dichiarata urgente ed indifferibile .

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, previa acquisizione del consenso del Consigliere interessato.

Art. 19

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, con l'esclusione del Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con l'esclusione del Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 20

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione (da tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta quando la data risulti indicata nella convocazione per la prima) quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per essere venuto a mancare il numero legale.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 18

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 19, in seconda convocazione limitatamente alle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto, è necessaria la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un terzo dei consiglieri assegnati

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un terzo dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, l' inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22

Deposito atti in segreteria

1. Fatti salvi i casi di convocazione d'urgenza e fatti salvi i casi previsti dal presente regolamento e da altre norme di legge, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere depositata in Segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. Per i procedimenti di approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto si rinvia alle apposite norme contenute nel Regolamento di contabilità.

Art. 23

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

Art. 26

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 27

Prenotazione per la discussione

1 I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati .

Art. 28

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

Art. 29

Durata interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i due minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 30

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 31.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 32.

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando il numero legale non si sia ricostituito sulla base delle diverse statuizioni contenute nel presente regolamento . Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 33.

Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. In queste ipotesi, terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti o quella eventualmente richiesta da norme particolari (*semplice, relativa, qualificata …...*)

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 34

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare in sintesi i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Ove un Consigliere intenda che sia integralmente trascritto il proprio intervento, lo stesso provvederà a riportarlo per iscritto, consegnandone copia al Segretario che lo allegherà al verbale.

Art. 35

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 36.

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO VI

DIRITTI DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 37.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco. Prima delle sedute i Consiglieri hanno diritto di ottenere le relazioni eventualmente presentate dal Segretario comunale e dai Responsabili dei servizi.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

Art. 38.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

Art. 39

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta del primo consiglio utile. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a due minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 40.

Interpellanze

1. L'interpellanza **è presentata per iscritto al Sindaco per ottenere una risposta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.**

2. Alle interpellanze si applica il precedente articolo in materia di interrogazioni

Art. 41.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.42.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri diretto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 43.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni consistono in una proposta concreta di deliberazione, redatta dai firmatari stessi, inerente una materia di competenza del Consiglio Comunale e comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

2. Le mozioni sono esaminate all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i due minuti.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 44.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 45.

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 46

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 47.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 48.

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare . Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse.

5. La proposta deve essere notificata al Consigliere interessato, il quale, nei successivi quindici giorni ,può presentare le proprie osservazioni . Trascorso il termine di cui al precedente comma, la proposta, corredata dalle eventuali osservazioni, è sottoposta all'esame del Consiglio comunale